PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2019, n. 5

Misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai Comuni pugliesi. Proroga Ordinanza del PGR n. 4 del 30.07.2019.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi del quale "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" nonché la disposizione di cui al c. 4 ai sensi del quale "I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";
- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato "riciclaggio e recupero dei rifiuti" ed in particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale "Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero";
- l'art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato "rifiuti organici" e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di compost, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., così perseguendo il duplice obbiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento.

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204 il cui aggiornamento è in corso (*giusta* DGR n. 1482/2018).

VISTE

- l'Ordinanza n.1/2019 che, prendendo atto dell'indisponibilità di alcuni impianti di compostaggio operanti sul territorio regionale (Aseco e Maia Rigenera) e della conseguente emergenza per la gestione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi, disponeva misure gestionali straordinarie, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nelle Direttive europee. In particolare l'Ordinanza n.1/2019 dispone misure per scongiurare l'insorgere di situazioni di rischio igenico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, ricorrendo, nelle modalità indicate nel medesimo atto, all'incremento dei conferimenti presso gli impianti di compostaggio Tersan Puglia e Progeva, all'incremento dei conferimenti presso le stazioni di trasferenza Ecodaunia e Bioenergy Italia spa (ex Jonica Servizi) al fine di ottimizzare i conferimenti fuori Regione, al conferimento della FORSU presso gli impianti complessi di trattamento meccanico biologico siti nei Comuni di Cavallino, Manduria e Poggiardo per un periodo di una settimana.
- l'Ordinanza n.2/2019 che, prendendo atto delle difficoltà segnalate dalla stazione di trasferenza Ecodaunia relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 1/2019 nonché della emergenza segnalata dal Prefetto di Brindisi con nota Prot. n. 30955 del 05.06.2019, ha disposto l'incremento dei tempi massimi di stoccaggio presso la stazione di trasferenza Ecodaunia e l'incremento dei conferimenti giornalieri presso la stazione di trasferenza Fer.Metal.Sud.
- l'Ordinanza n.3/2019 che, prendendo atto delle difficoltà segnalate da AGER nel collocare la FORSU anche fuori regione, ha disposto, fino al 31.07.2019, l'avvio di alcuni quantitativi di frazione organica agli impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio regionale, derogando a quanto previsto nei rispettivi titoli autorizzativi per consentire l'accettazione e il trattamento di rifiuti aventi CER 200108 e prodotti dai Comuni pugliesi, ferme restando le capacità di trattamento autorizzate.
- l'Ordinanza n.4/2019 che disponeva la proroga dell'Ordinanza n. 3 del 06.06.209 fino al 30.09.2019.

RILEVATO CHE

AGER con nota prot. 6857 del 25.09.2019 ha rappresentato che "in riferimento all'Ordinanza del Presidente della G.R. n. 4 del 30/07/2019 non sono cessate le motivazioni che ne hanno generato l'emissione" alla luce delle ridotte disponibilità di impianti localizzati fuori regione a ricevere la FORSU prodotta in Regione Puglia (soprattutto a causa delle elevate quantità di impurità presenti) e del fatto che l'impianto ASECO risulta ancora sotto sequestro e si deve ancora provvedere allo smaltimento dei sovvalli giacenti presso l'impianto (1400 tonn).

Con riferimento alla comunicazione pervenuta da AGER nel corso dell'incontro urgente tenutosi in data 30.09.2019 (giusta convocazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente prot. n. 156 del 26.09.2019 e relativo verbale prot. n. 160 del 30.09.2019) l'Assessore alla Qualità dell'ambiente ha chiesto un dettagliato aggiornamento relativamente all'attuale fabbisogno di trattamento della FORSU ed alla disponibilità impiantistica regionale ed extra-regionale, ribadendo che deve essere scongiurato l'insorgere di rischio igenico-sanitario e ambientale determinato dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili.

AGER ha rappresentato che:

l'impianto MAIA Rigenera Srl aveva comunicato in data 26.09.2019 il completamento dei lavori e la disponibilità di riavviare l'esercizio (anche ai fini del collaudo delle opere) a capacità ridotta dal 01.10.2019 al 15.11.2019 (8.000 tonn) e successivamente a tale periodo transitorio alla capacità di trattamento autorizzata in AIA; a seguito della necessità rappresentata dalla Provincia di Foggia in data 26.09.2019 che ARPA esegua un sopralluogo propedeutico all'eventuale riavvio dell'impianto ed a seguito della ulteriore nota pervenuta da MAIA Rigenera Srl in data 26.09.2019 di indisponibilità alla riapertura prima del 7 Ottobre, appare evidente che alla scadenza dell'Ordinanza 4/2019 l'impianto in oggetto non sarà disponibile;

- l'impianto ASECO risulta ancora indisponibile in quanto sono stati terminati i lavori previsti, ma devono essere ancora smaltite 1.400 tonn di sovvalli presenti nell'impianto per consentire il dissequestro e quindi il completamento del ciclo di trattamento dei rifiuti semilavorati e infine il graduale riavvio all'esercizio;
- i quantitativi di FORSU prodotta in Puglia risulta in graduale riduzione dopo i picchi di produzione legati alla stagione turistica;
- risultano in esercizio gli impianti di compostaggio Biwind, Tersan, Progeva ed Eden 94;
- l'impianto AMIU TA risulta in esercizio "a singhiozzo" a causa della temporanea indisponibilità di alcuni siti di smaltimento dei sovvalli;
- hanno trovato collocazione fuori regione (presso impianti localizzati a Napoli e Padova) maggiori quantitativi di FORSU rispetto a quelli conferiti nel periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 4/2019;
- si stima che a fronte di 7.000 tonn/settimana di FORSU prodotta in Puglia non trovano collocazione circa 400 tonn/settimana, a testimonianza del graduale miglioramento rispetto alle condizioni che determinarono l'emanazione delle Ordinanza n. 3/2019 e n. 4/2019;
- ai sensi dell'art. 191 c. 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si ritiene necessario prorogare l'Ordinanza n. 4/2019 almeno sino al 30.11.2019 ossia finchè non saranno effettuate tutte le verifiche del caso sull'impianto MAIA Rigenera Srl, la cui riapertura potrebbe consentire al sistema di stabilizzarsi.

ARPA nel medesimo incontro ha rappresentato la necessità di effettuare un monitoraggio costante del sistema impiantistico dedicato al trattamento della FORSU al fine di effettuare valutazioni precise (anche con riferimento alla paventata possibilità proroga dell'Ordinanza n. 4/2019) e di poter esprimere parere di competenza ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. A tal proposito chiede ad AGER di relazione in merito alle modalità gestionali ed ai quantitativi di FORSU conferiti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico nel periodo di vigenza delle Ordinanza n. 3/2019 e n. 4/2019. L'Agenzia ha chiesto inoltre se sono state valutate possibili soluzioni alternative alla proroga dell'Ordinanza n.4/2019 e se la soluzione prospettata sia condizionata dai maggiori costi di trasporto e trattamento della FORSU fuori Regione.

AGER si è impegnata entro 7gg a fornire la relazione richiesta nonché a provvedere all'aggiornamento della stessa con cadenza quindicinale. Ha chiarito inoltre che la proroga dell'Ordinanza è determinata esclusivamente dalla reale indisponibilità di impianti di compostaggio sul territorio regionale ed extra-regionale e dalla necessità di garantire la tutela della salute e dell'ambiente.

PRESO ATTO CHE

- nel corso dell'incontro del 30.09.2019 (rif. verbale prot. n. 160 del 30.09.2019), i presenti hanno
 convenuto sulla inopportunità di sospendere le raccolte differenziate della FORSU nei Comuni pugliesi,
 sulla necessità di scongiurare l'insorgere di rischio igenico-sanitario e ambientale determinato dalla
 mancata raccolta di rifiuti putrescibili e sulla necessità di attuare soluzioni gestionali in grado di
 garantire la massima tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- nel corso dell'incontro del 30.09.2019 (rif. verbale prot. n. 160 del 30.09.2019), con riferimento alla ipotesi di proroga dell'Ordinanza n. 4/2019 sino al 30.11.2019, per consentire il conferimento di circa 400 t di FORSU (CER 20.01.08) prodotta da alcuni Comuni pugliesi presso impianti di trattamento meccanico biologico:
- i rappresentati dei Dipartimenti provinciali delle ASL hanno espresso parere positivo di competenza ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- ARPA Puglia ha espresso parere positivo di competenza ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - AGER fornisca una relazione in merito alle modalità gestionali ed ai quantitativi di FORSU conferiti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico nel periodo di vigenza delle Ordinanza n. 3/2019 e n. 4/2019;
 - AGER provveda all'aggiornamento di tale relazione con cadenza quindicinale;
 - AGER comunichi puntualmente i flussi di FORSU avviati ai TMB al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti e consentire eventuali controlli;
 - AGER disciplini i flussi di FORSU prodotti dai Comuni pugliesi che non trovano collocazione

sul mercato della filiera del compostaggio regionale ed extra regionale, verso gli impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio sul territorio regionale, destinando tale frazione presso i TMB che sono destinatari della frazione indifferenziata prodotta dai medesimi Comuni.

- il trasporto dei rifiuti avvenga in mezzi coperti e a tenuta;
- i gestori dei TMB garantiscano il coordinamento dei flussi al fine di evitare che il maggior numero di veicoli in ingresso agli impianti TMB crei file al cancello e disturbi alla viabilità ordinaria, perdita di percolato ed emanazione di odori;
- l'area di ricezione presso gli impianti di destinazione sia chiusa e con aspirazione e trattamento dell'aria;
- la FORSU sia avviata a trattamento con immediatezza;
- che, in aggiunta ai controlli ordinari e con una frequenza rappresentativa, in uscita dalle biocelle dove sarà trattato anche il codice 20.01.08, sul rifiuto da destinare a discarica sia determinato l'IRDP;
- che non possano essere usate le caratterizzazioni "storiche" del rifiuto poiché non rappresentative dell'attuale composizione e caratteristiche del rifiuto in uscita dalle biocelle;
- che nelle attività di controllo e verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza ARPA Puglia possa essere affiancata, per esempio, dalla Polizia Municipale per i controlli relativi ai conferimenti all'impianto e all'organizzazione dei flussi al cancello;
- la Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia ritiene che, come previsto nell'ordinanza n.4/2019, possano essere date delle indicazioni di carattere gestione tali da consentire un trattamento ottimale della FORSU, congiuntamente al residuo indifferenziato, nei TMB: sarebbe opportuno omogeneizzare il rifiuto in ingresso ad ogni biotunnel conferendo in ognuno non più del 30% di frazione organica;

PRESO ATTO INFINE CHE

nel corso dell'incontro del 30.09.2019 (rif. verbale prot. n. 160 del 30.09.2019), dopo ampia discussione, tutti i presenti hanno concordato sul fatto che non avendo certezza della riapertura dell'impianto di compostaggio sito in Lucera (MAIA Rigenera Srl), né della riapertura dell'impianto di Ginosa (ASECO), l'avvio della FORSU (circa 400 t/settimana) ad impianti di TMB appare la soluzione ambientalmente più sostenibile e in grado di scongiurare l'insorgere di rischio igenico-sanitario e ambientale che sarebbe determinato dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili nella stagione estiva.

VISTO l'art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi", che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni delle Direttive europee, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Visto inoltre il comma 4 del medesimo articolo che recita "Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti."

RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità, imprevedibilità e di urgenza per adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igenico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1. Di prorogare l'efficacia dell'Ordinanza n. 4 del 30.07.209 fino al 30.11.2019, alle condizioni di seguito riportate.
- 2. Ad AGER:
 - di fornire, entro 7 gg dall'emanazione della presente Ordinanza, una relazione in merito alle modalità gestionali ed ai quantitativi di FORSU conferiti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico nel periodo di vigenza delle Ordinanza n. 3/2019 e n. 4/2019;
 - di provvedere all'aggiornamento di tale relazione con cadenza quindicinale;
 - di disciplinare i flussi di FORSU prodotti dai Comuni pugliesi che non trovano collocazione sul mercato della filiera del compostaggio regionale ed extra regionale, verso gli impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio sul territorio regionale, destinando tale frazione presso i TMB che sono destinatari della frazione indifferenziata prodotta dai medesimi Comuni;
 - di comunicare puntualmente i flussi di FORSU avviati ai TMB anche ad ARPA, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti e consentire eventuali controlli;
 - di trasmettere, alla Regione Puglia Dipartimento mobilita', qualita' urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e Sezione ciclo rifiuti e bonifiche, con cadenza quindicinale, gli esiti di specifiche ed ulteriori indagini di mercato atte a verificare la disponibilità su scala nazionale e regionale nel segmento impiantistico del recupero della frazione organica ed il conseguente eventuale deficit impiantistico. Tanto al fine di limitare il più possibile il ricorso ai TMB e ripristinare la corretta gestione della FORSU nella filiera del compostaggio, anche prima della scadenza della presente Ordinanza.
- 3. Ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico destinatari delle disposizioni di AGER di accettare, fino al 30.11.2019, i quantitativi di FORSU (CER 200108) dalla stessa AGER definiti, derogando a quanto previsto nei rispettivi titoli autorizzativi per consentire l'accettazione e il trattamento di rifiuti aventi CER 200108 e prodotti dai Comuni pugliesi, ferme restando le capacità di trattamento autorizzate. La speciale gestione dovrà avvenire garantendo che:
 - il trasporto dei rifiuti avvenga in mezzi coperti e a tenuta;
 - i gestori dei TMB provvedano al coordinamento dei conferimenti al fine di evitare che il maggior numero di veicoli in ingresso agli impianti TMB crei file al cancello e disturbi alla viabilità ordinaria, perdita di percolato ed emanazione di odori;
 - l'area di ricezione sia chiusa e con aspirazione e trattamento dell'aria;
 - la FORSU sia avviata a trattamento con immediatezza;
 - in aggiunta ai controlli ordinari e con una frequenza rappresentativa, sia determinato l'IRDP dei rifiuti in uscita dalle biocelle dove è stato trattato anche il rifiuto con CER 20.01.08;
 - che non possano essere usate le caratterizzazioni "storiche" del rifiuto poiché non rappresentative dell'attuale composizione e caratteristiche del rifiuto in uscita dalle biocelle;
 - sia omogeneizzato il rifiuto in ingresso ad ogni biotunnel conferendo in ognuno non più del 30% di frazione organica raccolta in modo differenziato.
- 4. Ad ARPA Puglia di provvedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite e relative alla gestione degli impianti.
- 5. Ai Comuni del territorio regione, per il tramite dell'ANCI, di non sospendere le raccolte differenziate e attuare ogni utile iniziativa al fine di migliorare la qualità della FORSU raccolta in modo differenziato. Di garantire inoltre i controlli relativi ai conferimenti all'impianto e all'organizzazione dei flussi al cancello attraverso la Polizia Municipale.
- 6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Si notifica il presente provvedimento a:

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione

Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; ANCI Puglia, Città metropolitana di Bari; Provincia di Tarano, Provincia di Foggia, Provincia BAT, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, ARPA Puglia – Direzione scientifica, ARPA Puglia – DAP BA, ARPA Puglia – DAP BAT, ARPA Puglia – DAP BAT, ARPA Puglia – DAP LE, ARPA Puglia – DAP LE, ARPA Puglia – DAP FG, ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, CISA, Ambiente e sviluppo, Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 e Manduriambiente, Progetto Ambiente Bacino Lecce 3, AMIU Puglia (impianto di Bari e Foggia), ASL BA, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL BAT e ASL TA Dipartimento di Prevenzione; Comuni di Conversano, Bari, Foggia, Massafra, Cavallino, Manduria, Poggiardo, Ugento, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia; Prefetto di BAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero delle attività produttive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia
Michele Emiliano